



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

I REATI TRANSNAZIONALI

A seguito di ratifica delle convenzioni internazionali contro il crimine organizzato è ritenuto punibile anche l'Ente per le condotte criminose di seguito specificate.

Preliminarmente si precisa che, con la Legge 146/2006, all'art. 3, è stato definito il c.d. "reato transnazionale" come quel reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 della predetta L. 146/2006, ha espressamente previsto la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati transnazionali, nell'accezione di cui al citato articolo 3, prevedendo pene:

- nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ;
- nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale.

1) Le condotte tipiche.

Le condotte tipiche dei reati transnazionali attengono alle ipotesi di reato già analizzate con riguardo alla parte speciale relativa ai reati di criminalità organizzata, ai quali per brevità di rimanda.

Come detto in premessa, infatti, la transnazionalità caratterizza le condotte criminose riferibile ad organizzazioni criminali, semplici o di stampo mafioso.

Si esaminano le residue ipotesi di reato.

• *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).*

E' il reato commesso da colui che, dopo la commissione di un delitto e non avendo concorso alla sua realizzazione, aiuta l'autore del fatto ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche da questa avviate. Il reato è aggravato se il delitto commesso è quello associativo previsto dall'art. 416 bis c.p.

La norma incriminatrice è posta a protezione dell'interesse dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale, perché i fatti che lo integrano tendono a fuorviare o ad ostacolare l'attività di accertamento e repressione dei reati. Il fine, pertanto, è quello di punire le condotte che agevolino l'autore del reato a sottrarsi al processo ed, eventualmente, alla pena conseguentemente inflitta.



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

E' reato comune di pericolo (non essendo richiesto che la condotta agevolatrice raggiunga il suo scopo) a condotta libera per la sussistenza del quale è sufficiente il dolo generico cioè la coscienza e volontà di aiutare taluno ad eludere ed a sottrarsi alle indagini e ricerche dell'Autorità.

• Dell'art. 377 bis c.p. (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*) si è detto a proposito della parte speciale relativa ai reati contro l'amministrazione della giustizia, ai quali si rimanda integralmente.

• *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/73 – T.U. contrabbando)*

In tale ipotesi di reato è prevista la punibilità quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis: introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando. Sono soggetti alla sanzione anche coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione, solo per aver commesso tale fatto.

Il reato associativo in esame si pone in rapporto di specialità rispetto alla fattispecie associativa prevista dall'art. 416 c.p., rilevando l'oggettiva settorialità e specificità dei delitti-scopo di traffico di tabacchi lavorati esteri rispetto a quelli, generici, disegnati dal citato art. 416 c.p.

• *Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3bis, 3 ter, 5 – T.U. D.Lgs. 286/98)*

Con il Testo Unico in esame è prevista la punizione per chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dello stesso Testo Unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. È previsto un aumento di pena se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

È prevista la punibilità anche per coloro che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico.

2) Aree a rischio.

In relazione ai reati per i quali si è fatto rinvio ad altre sezioni della presente parte speciale, l'individuazione delle aree a rischio e gli specifici rimedi individuati sono da intendersi anch'essi oggetto del rinvio.

Per quel che riguarda i reati sopra sommariamente descritti, non si ritiene che possano essere commessi nell'ambito dell'attività in concreto svolta dall'Ente, né che l'Ente possa trarre interesse o vantaggio dalla loro commissione: ciò in ragione della specificità del reato di cui all'art. 291 quater D.P.R. 43/73 totalmente estraneo agli scopi sociali perseguiti dall'Ente medesimo.



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontiroloonlus.it - Sito Internet: www.pontiroloonlus.it

Solo con riferimento al traffico di migranti previsto dal D.Lgs. 286/98, occorre rilevare che area potenzialmente a rischio è quella relativa all'assunzione di personale straniero extracomunitario ovvero all'appalto di servizi conferito a soggetti giuridici che forniscano proprio personale dipendente.

3) I destinatari.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali dell'Ente, nonché dai suoi consulenti e collaboratori.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi alle seguenti linee di condotta al fine di prevenire il verificarsi dei reati qui considerati.

Verranno pertanto indicate le procedure che i destinatari dovranno osservare ai fini della corretta applicazione del Modello e l'obbligo di fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con esso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

4) Linee di condotta finalizzate ad evitare la commissione dei reati.

Al fine di scongiurare la commissione del reato di traffico di migranti, previsto dal D. Lgs. 286/98, i destinatari dovranno adeguarsi alle seguenti direttive:

- in caso di assunzione di personale, ovvero nel conferimento di appalto di servizi a soggetti giuridici terzi che si avvalgano di proprio personale dipendente, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoriste e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale ed ogni candidato deve preventivamente esibire il proprio certificato penale e dei carichi pendenti. Ogni neo-dipendente deve, inoltre, aver superato un idoneo processo di valutazione e selezione con più interlocutori aziendali. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta in essere particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi.
- In caso di assunzione di personale straniero extracomunitario dovrà essere preventivamente accertata la regolarità della sua permanenza sul territorio nazionale, acquisendo copia del permesso di soggiorno ovvero della ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente e, se ritenuto necessario, anche mediante accertamenti presso i competenti organi amministrativi e di polizia;
- i contratti con collaboratori esterni, fornitori od aziende appaltatrici di servizi devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto 231/01 e del codice etico dell'Ente;
- nei contratti con collaboratori esterni, fornitori od aziende appaltatrici di servizi deve essere inclusa un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto 231/01 e del codice etico dell'Ente.

E' fatto, inoltre, espresso divieto agli organi sociali dell'Ente, ed ai dipendenti in misura delle funzioni dagli stessi svolte, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitti transnazionali sopra richiamati;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere consapevolmente rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti/appalti di servizi o atti con persone facenti parte o comunque legate ad organizzazioni criminali;
- concedere utilità a persone facenti parte o comunque legate ad organizzazioni criminali;
- assumere persone facenti parte o comunque legate ad organizzazioni criminali.

In relazione alla gestione dei rapporti con soggetti che possano realizzare le fattispecie in esame, ad amministratori e dipendenti nell'ambito delle rispettive mansioni e competenze:

- si richiede di segnalare alla Direzione Amministrativa e all'Organismo di Vigilanza ogni risultanza di accertamenti ovvero atti o comportamenti che possano ingenerare il ragionevole sospetto circa la commissione dei reati in esame;
- si vieta di favorire i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

La violazione delle suddette linee di condotta potrà determinare, in ragione della gravità oggettiva dei fatti, nella decadenza dalla carica ovvero nel licenziamento, con previsione di responsabilità anche civile nei confronti dell'Ente per il danno eventualmente arrecato.

I contratti tra Ente e consulenti (anche medici a libera professione), collaboratori e fornitori dovranno contenere, a pena di risoluzione del contratto medesimo, l'obbligo del rispetto di quanto previsto nel Codice Etico e nel presente Modello.

5) Istruzioni e verifiche per l'OdV.

L'OdV effettua controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Esso esamina eventuali segnalazioni specifiche ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle aree a rischio individuate nella presente parte speciale.

6) Protocolli specifici di prevenzione.

Stante la natura dei reati in esame non si ritiene di dover adottare alcun specifico protocollo di condotta: valga il rispetto delle disposizioni richiamate nel presente Modello, nel precedente punto 4) e nel Codice Etico.